



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEI CENTRI SOCIALI DEL COMUNE
DI
CHIETI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 2 aprile 2007 n. 362

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI
DEL COMUNE DI CHIETI**

**Art. 1
(Finalità)**

I Centri Sociali sono presidi territoriali comunali che hanno come finalità lo svolgimento di attività proprie istituzionali a livello sociale; sono, altresì, strutture di servizio territoriale di proprietà comunale finalizzate a consentire la socializzazione delle persone attraverso la partecipazione ad attività ricreative e culturali di vario genere ed a prevenire e ridurre l'emarginazione attraverso il recupero di un ruolo attivo nel contesto più generale della vita cittadina.-

Essi, quali luoghi di aggregazione, si ispirano al principio della partecipazione e si pongono come veicolo di scambi culturali e sociali tra le diverse fasce di età esistenti nel territorio.-

I Centri Sociali sono individuati in immobili di proprietà comunale forniti di adeguati servizi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.-

La loro gestione non persegue fini di lucro ed è esercitata, secondo quanto disposto dal presente regolamento, volontariamente e gratuitamente.-

I Centri Sociali, essendo espressione della comunità, sono apolitici ed apolitici e non consentono lo svolgimento di attività che contrastino con le finalità dei medesimi.-

**Art. 2
(Assegnazione)**

Gli immobili destinati a Centri Sociali vengono assegnati dall'Amministrazione comunale ad associazioni no profit di cittadini costituite appositamente ed esclusivamente per la gestione del Centro Sociale con l'unico scopo di svolgere attività culturali, ricreative, assistenziali e di volontariato.-

L'assegnazione dei Centri Sociali ai soggetti di cui al comma precedente viene disposta con atto deliberativo di Giunta Municipale.-

In tale atto, previa determinazione del canone da parte dell'Ufficio Tecnico V Settore sulla base della vigente normativa regionale (L.R. 120/97), viene indicato, altresì, lo stato di consistenza dell'immobile con allegata planimetria ed inventario dei beni mobili in esso contenuti.-

Delle operazioni di consegna viene redatto, da funzionario del V Settore, relativo verbale di presa possesso, debitamente sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto assegnatario.-

**Art. 3
(Indirizzi di intervento – Attività programmate)**

Allo scopo di favorire il proficuo impiego del tempo libero, le attività dei Centri si articolano intorno ai seguenti indirizzi di intervento:

- attivazione di servizi di volontariato sociale e culturale, dei quali sono protagonisti direttamente gli iscritti del centro;
- incentivazione di iniziative dirette a sostenere situazioni di disagio e di bisogno rilevate sia all'interno che all'esterno del Centro.-

È prevista, inoltre, la realizzazione delle seguenti attività:

- audizioni musicali;
- registrazione di canzoni e cori;

- incontri musicali con balli;
- visione di spettacoli televisivi, cinematografici, teatrali, con discussione per gruppi d'interesse;
- giochi da tavolo e giochi all'aperto svolti a titolo gratuito;
- lettura di quotidiani, riviste, libri, raccolte di documentazione per generi ed interessi diversi;
- conferenze e dibattiti su temi di interesse socio - economico - culturale;
- promozione ed organizzazione di escursioni e di attività ricreative, culturali e teatrali;
- attività sportivo - ricreative;
- attività di animazione;
- altre eventuali attività a favore della generalità della popolazione.-

Nel Centro può essere effettuata la somministrazione di alimenti e bevande, esclusi i superalcolici, serviti presso il bancone bar ai soli soci, previo espletamento delle procedure di cui al D.P.R. n. 235/2001 (D.I.A. agli uffici competenti).-

Tale ultima attività deve essere condotta secondo criteri di massima trasparenza e correttezza e senza fini di lucro. Le somme incassate dall'attività di somministrazione devono essere prioritariamente utilizzate per la copertura dei costi di gestione del bar e dei locali del Centro. Le somme che dovessero residuare dopo la copertura dei costi, devono essere utilizzate esclusivamente per l'attività del Centro.

Il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile. I prezzi dei singoli prodotti non possono essere superiori al 50% dei prezzi all'ingrosso rilevati per ogni singolo prodotto dalla Camera di Commercio di Chieti.-

È vietato esporre all'esterno dei Centri qualsivoglia tipo di indicazione relativa all'attività di somministrazione che si svolge all'interno (D.M. n. 564/1992 e succ. mod.).-

In ogni caso è severamente vietata, dentro e fuori i locali del Centro, qualsiasi forma di pubblicità e/o sponsorizzazione di prodotti ed attività non inerenti le iniziative dei Centri stessi.-

Possono essere organizzate serate a tema con musica o intrattenimento, con la previsione facoltativa del pagamento di un corrispettivo stabilito dal Comitato di Gestione, sulla base dell'indirizzo espresso dall'Assemblea degli iscritti.-

I locali concessi non possono essere in alcun modo sublocati, subaffittati o concessi in comodato a terzi.-

È fatto obbligo al soggetto assegnatario di stipulare direttamente ogni qualsivoglia contratto di fornitura (acqua, luce, gas, telefono ecc.) e di provvedere direttamente al pagamento di tutte le utenze, disdicendo i relativi contratti prima della riconsegna dell'immobile all'ente comunale.-

Art. 4

(Destinatari – Accesso e Frequenza - Iscrizione)

Per frequentare con continuità il Centro e per partecipare alla gestione dello stesso è richiesta l'iscrizione.-

Al fine di favorire la socializzazione, comunque, i Centri Sociali sono aperti anche alle persone non iscritte e/o non residenti nel territorio comunale, come ospiti di eventi speciali o di serate organizzate dal Comitato di Gestione. I non residenti dovranno versare, previo rilascio di ricevuta, un rimborso spese forfettario nella misura di € 20,00 (euro venti/00) annuali. I soci dovranno corrispondere per la quota associativa una somma non superiore a € 20,00, determinata dal Comitato di Gestione.

I soci invalidi al 100% sono esenti dal pagamento dell'iscrizione al Centro Sociale.-

Per potersi iscrivere al Centro occorre essere residenti nel territorio comunale, aver compiuto la maggiore età, presentare la relativa domanda su apposito modulo fornito da un membro

(delegato dal Presidente) del Comitato di Gestione del Centro stesso ed effettuare il versamento di una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea degli iscritti, con votazione, su proposta del Comitato di Gestione.-

La quota associativa è versata nelle mani del Tesoriere e/o Segretario, il quale rilascia all'iscritto ricevuta di versamento della quota associativa ed apposita tessera di iscrizione.-

Le quote associative ritirate dal Segretario vanno consegnate al Tesoriere.-

I moduli di iscrizione firmati dagli interessati e le relative ricevute di versamento delle quote associative devono essere conservati presso ciascun Centro e devono essere controfirmati dal Presidente o da un membro del Comitato di Gestione da lui delegato.-

La tessera di iscrizione deve riportare i dati anagrafici dell'iscritto, la data di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione, la firma del Segretario.

Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e l'elenco degli iscritti deve essere conservato, a cura del Segretario, presso i singoli Centri Sociali.-

Il Segretario del Centro, dunque, trasmette copia degli stessi elenchi al Settore Politiche Sociali con obbligo di pronta comunicazione al medesimo Settore circa le intervenute variazioni, ai fini di un corretto e costante aggiornamento.-

Eventuali riduzioni della quota associativa per soggetti socialmente svantaggiati che vogliono iscriversi al Centro (anziani percettori di pensione sociale minima, persone diversamente abili, ecc.) sono disciplinate dal regolamento interno.-

È compito del Settore Politiche Sociali controllare la regolarità delle iscrizioni ai Centri e far rilevare al Presidente eventuali anomalie.-

Le iscrizioni devono essere rinnovate entro il mese di Febbraio di ciascun anno presso il Centro Sociale di appartenenza.-

Gli iscritti impegnati nelle attività svolte nel Centro, sia all'interno che all'esterno, devono essere coperti da assicurazione a carico del Centro Sociale per Responsabilità Civile verso terzi, intendendo per terzi sia i soci che gli estranei.-

I frequentanti sono tenuti ad un corretto comportamento, all'osservanza del presente regolamento, del regolamento interno e delle decisioni assunte dagli organismi di gestione, pena la sospensione o l'espulsione comminata dal Comitato di gestione.-

Per quanto attiene alla frequentazione dei Centri Sociali, vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia.-

Per lo svolgimento delle attività, i Centri Sociali possono restare aperti fino alle ore 22.00.-

Per i giorni festivi e prefestivi, l'orario di chiusura può essere prorogato fino alle ore 24.00.-

Nei casi di ricorrenze particolari e di eventi di carattere speciale, le limitazioni di cui sopra possono essere derogate previa autorizzazione formale, rilasciata di volta in volta con singolo provvedimento amministrativo dagli uffici comunali competenti, con apposita richiesta del Presidente del Centro Sociale presentata, di norma, con preavviso di almeno cinque giorni.-

Art. 5 (Organismi di gestione)

Gli assegnatari dei Centri Sociali, ai fini dello svolgimento delle attività previste nel presente regolamento, devono organizzarsi nei seguenti Organismi:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione;
- il Segretario;
- il Tesoriere.-

Gli organismi suddetti garantiscono autonomamente il funzionamento dei singoli Centri e la corretta osservanza ed applicazione del presente regolamento e del regolamento interno.-
Le cariche sociali sono gratuite e non cumulabili.-

Art. 6 (Organo di controllo)

L'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti, tra gli iscritti, dall'Assemblea degli iscritti a scrutinio segreto e con voto singolo. Il primo degli eletti assume la carica di Presidente e gli ultimi due quella di membri supplenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, per le elezioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10.

Non possono essere eletti membri dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Comitato di Gestione.

Art. 7 (Assemblea degli iscritti)

L'assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti di ciascun Centro Sociale.- Essa è convocata e presieduta dal Presidente e si svolge nei locali del Centro o in altro locale a tal fine idoneo.- Le spese per l'utilizzo di locali diversi da quelli concessi dall'Amministrazione Comunale sono a totale carico dei concessionari.-

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente mediante invito personale ed avviso scritto affisso in posizione ben visibile nei locali del Centro almeno cinque giorni prima della data di svolgimento, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno.-

L'assemblea degli iscritti è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci iscritti.-

Qualora nella prima convocazione non si raggiunga il quorum suindicato, può essere fissata una seconda convocazione, non meno di un'ora dopo la prima convocazione, la quale risulta valida con la presenza di almeno il 10% degli iscritti.-

Le decisioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate a maggioranza dei presenti (metà più uno dei presenti).-

Le sedute dell'Assemblea devono tenersi, di regola, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.-

L'assemblea degli iscritti sono comunque convocate ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure:

- su richiesta di almeno 1/3 del Comitato di gestione;
- su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti;
- su richiesta dell'Amministrazione Comunale o del Settore Politiche Sociali previa ampia ed opportuna motivazione.-

Di ogni seduta dell'Assemblea degli iscritti è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.-

Art. 8
(Assemblea degli iscritti - Compiti)

L'assemblea degli iscritti:

- elegge il Comitato di Gestione;
- elegge i componenti dell'Organo di Controllo;
- approva annualmente il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo;
- indica gli indirizzi generali di programmazione dell'attività del Centro;
- nomina il Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni del Comitato di Gestione;
- richiede lo scioglimento del Comitato di Gestione o di uno o più membri dello stesso con una petizione dei 2/3 degli iscritti al Centro.-

Art. 9
(Comitato di Gestione - Composizione)

Il Comitato di Gestione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri iscritti.-

I membri del Comitato di Gestione sono coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.-

Non può far parte del Comitato di Gestione chi non è residente nel Comune di Chieti, chi ricopra incarichi dirigenziali in partiti e/o in associazioni politiche, i consiglieri e gli assessori degli Enti territoriali, chi ricopra già la carica di Presidente o di membro del Comitato di Gestione in un altro Centro e chi ricopra cariche dirigenziali in associazioni o circoli privati.- Non possono far parte del Comitato di Gestione membri legati da vincoli di parentela (diretta o collaterale fino al quarto grado) od affinità (fino al quarto grado) e qualora risultino eletti più membri legati dai suindicati vincoli, rimane in carica quello che ha ottenuto più voti; a parità di voti, il più anziano d'età.- I componenti che cessino dall'incarico (per dimissioni volontarie, per impedimento o per assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive) sono sostituiti con i primi non eletti.-

Qualora il Comitato risultasse ridotto al di sotto della soglia minima stabilita e fosse esaurita la graduatoria dei non eletti, si dovrà procedere ad indire, entro il termine di 60 giorni, le elezioni dei membri mancanti che rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato di Gestione.-

Il Comitato di Gestione si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.-

Il Comitato può essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure:

- su richiesta di almeno 1/3 dei membri;
- su richiesta di 1/5 degli iscritti con richiesta motivata e sottoscritta.-

I componenti del Comitato di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.-

Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale il quale, firmato dal Segretario e dal Presidente, risulterà a disposizione di qualsiasi associato che vorrà prenderne visione.-

Non possono essere eletti membri del Comitato di Gestione e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 10
(Elezione del Comitato di Gestione)

I componenti del Comitato di Gestione sono eletti tramite elezioni indette dall'Assemblea, a tal fine convocata, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di scadenza del mandato, con fissazione, sempre da parte dell'Assemblea, della data delle operazioni di voto entro i 60 giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica.-

Del giorno stabilito per le votazioni è data comunicazione mediante lettera indirizzata agli iscritti ed avviso pubblico affisso nel Centro Sociale almeno 30 giorni prima.-

Le votazioni avvengono in un solo giorno feriale o festivo dalle ore 9.00 alle ore 19.00, stabilito dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Comitato di Gestione uscente.-

A tutte le operazioni elettorali presiede la Commissione elettorale che viene eletta dall'Assemblea almeno 30 giorni prima delle votazioni ed è composta da tre associati al Centro che non siano candidati alle elezioni.-

La Commissione elettorale raccoglie le singole candidature fino a 15 giorni prima della data delle elezioni.- Possono essere candidati gli associati che il giorno delle elezioni risultino iscritti da almeno 6 mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa.- La verifica di tali condizioni sarà effettuata dalla Commissione elettorale.-

La Commissione elettorale avrà cura di predisporre l'elenco delle candidature (da affiggersi in maniera visibile presso i locali del Centro almeno 15 giorni prima delle elezioni), l'elenco degli aventi diritto al voto, le schede elettorali, l'urna ed i locali, in modo da garantire la sicurezza, la trasparenza, la tranquillità e la correttezza delle operazioni di voto.-

Per le operazioni pre-elettorali e per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono i principi contenuti nella normativa vigente in materia di elezioni amministrative.-

Hanno diritto di voto gli associati che il giorno delle elezioni risultino iscritti da almeno 3 mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa.-

Si vota esprimendo una sola preferenza su singole candidature.-

La Commissione elettorale presiede alle operazioni di voto ed al successivo spoglio delle schede.-

Lo spoglio delle schede avviene nello stesso giorno delle votazioni e risultano eletti i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze.-

Di tutte le operazioni di votazione il Presidente del Comitato elettorale deve redigere apposito verbale da tenersi agli atti del Centro Sociale.-

Art. 11
(Insediamento - Compiti del Comitato di Gestione - Durata)

La prima seduta del Comitato di Gestione viene indetta, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, dal componente che ha riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, dal più anziano di età.-

Nella prima seduta il Comitato di Gestione individua nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, secondo quanto disposto dagli articoli successivi.-

Le nomine suddette devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale – Settore Politiche Sociali – ed affisse alla bacheca del Centro Sociale.-

Le sedute del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente e sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri, salvo quanto disposto dall'art. 11 per la nomina del Presidente.-

Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.-

Il Comitato di Gestione:

- pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia partecipazione degli iscritti nelle decisioni riguardanti le attività svolte nel Centro, nel rispetto delle finalità espresse nell'art. 1 del presente regolamento;
- assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di iscritti, forze sociali, organismi, enti ed associazioni che offrono la loro opera per il perseguimento degli indirizzi e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- formalizza gli atti di gestione del Centro, creando, quando lo ritenga opportuno, appositi gruppi di lavoro;
- approva ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo elaborato e proposto dal Tesoriere, per poi rimmetterlo all'approvazione dell'Assemblea;
- avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento ed al potenziamento delle attività del Centro;
- assume iniziative atte a promuovere l'impegno degli iscritti in attività di volontariato nel territorio comunale, anche a favore di anziani e di persone diversamente abili che non siano in condizione di frequentare il Centro stesso;
- sospende o espelle i soci che ne abbiano dato motivo, per aver posto in essere comportamenti non corretti ed in palese violazione delle norme del presente regolamento e/o del regolamento interno;
- controlla l'attività del Centro, la sua funzionalità ed il rispetto del presente regolamento;
- provvede alla apertura ed alla chiusura del Centro Sociale mediante un suo membro o mediante un iscritto appositamente delegato;
- assicura la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie, ecc.);
- predispose, tramite il Segretario, gli atti da sottoporre alla Assemblea degli iscritti dando esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- dimostra le spese sostenute con apposite ricevute fornite dal Tesoriere che le custodisce;
- provvede ad inoltrare ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale le eventuali richieste di intervento per opere di manutenzione ordinaria o straordinaria riguardanti il complesso adibito a Centro Sociale.-

Il Comitato di Gestione dura in carica 3 anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti.-

I membri del Comitato di Gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento; in questi casi i membri dimissionari, decaduti o impediti vengono surrogati dai primi non eletti.-

Il Comitato di Gestione o uno o più membri possono essere rimossi con la presentazione al Presidente di apposita petizione sottoscritta da almeno i 2/3 degli iscritti.-

Se tale petizione riguarda tutto il Comitato di Gestione, si indicano le elezioni per il rinnovo di tutti gli organismi gestionali secondo le norme del presente regolamento; se la petizione riguarda uno o più membri essi sono surrogati dai primi non eletti.-

In caso di impedimento, di decisioni o di deliberazioni contrarie a norme imperative di legge, di ordine pubblico o di buon costume, nonché in caso di palese violazione delle norme contenute nel presente regolamento ravvisata dal Sindaco o da un suo delegato, l'Amministrazione Comunale dispone, con provvedimento adeguatamente motivato, lo scioglimento del Comitato di Gestione e nomina un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione del Centro, al disbrigo delle questioni urgenti e a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni che devono essere indette non oltre 60 giorni dallo scioglimento del Comitato di Gestione, secondo le norme del presente regolamento.-

Art. 12
(Il Presidente ed Il Vice Presidente)

Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti con votazione a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.- Egli può essere revocato con analoga votazione.-

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti con votazione a maggioranza della metà più uno degli aventi diritto al voto.- Egli può essere revocato con analoga votazione.-

In caso di revoca essi rimangono sempre validi componenti del Comitato di Gestione.-

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione.-

Il Presidente, in caso di suo impedimento o assenza, è sostituito di diritto dal Vice Presidente.-

Il Presidente:

- provvede alla convocazione del Comitato di Gestione e dell'Assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e presiede le sedute di entrambi gli organismi;
- assume, in caso di urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato, salvo successiva ratifica da parte dello stesso;
- cura i rapporti esterni con l'Amministrazione Comunale, favorendo ogni possibile forma di collaborazione e comunicazione;
- sottoscrive unitamente al Segretario i verbali di seduta del Comitato di Gestione e dell'Assemblea;
- organizza il Comitato elettorale eletto dall'Assemblea ai fini dell'elezione del nuovo Comitato di Gestione;
- vigila su tutte le attività e sul rispetto del presente regolamento.-

Art. 13
(Il Segretario)

Il Segretario è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti con votazione a maggioranza della metà più uno degli aventi diritto al voto.- Egli può essere revocato con analoga votazione.-

In caso di revoca egli rimane sempre valido componente del Comitato di Gestione.-

Il Segretario dura in carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione.-

Compito del Segretario è compilare e tenere aggiornati tutti i documenti, gli atti, i registri del Centro che non siano affidati alla cura di altri organismi di gestione ed in particolare:

- redige ed aggiorna l'elenco degli iscritti;
- redige e conserva in appositi e distinti registri i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- conserva tutti gli atti degli altri organismi di gestione;
- gestisce la corrispondenza.-

Art. 14
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti con votazione a maggioranza della metà più uno degli aventi diritto al voto.- Egli può essere revocato con analoga votazione.-

In caso di revoca egli rimane sempre valido componente del Comitato di Gestione.-

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione.-

Il Tesoriere è il responsabile dei fondi liquidi del Centro che custodisce nelle modalità stabilite dal regolamento interno di ciascun Centro.-

I suoi compiti specifici sono:

- riscuotere le quote associative degli iscritti secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- custodire le entrate del Centro;
- erogare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, le somme necessarie alla gestione di tutti i servizi del Centro, mediante mandati o altri ordinativi di pagamento controfirmati dal Presidente;
- raccogliere e custodire le quietanze dei pagamenti effettuati ed ogni altro documento contabile;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio finanziario e proporli al Comitato di Gestione che, previo parere dell'Organo di Controllo, li approva con votazione a maggioranza dei propri componenti (metà più uno), prima di rimmetterli alla votazione assembleare.-

Art. 15
(Comportamento degli iscritti)

Tutti gli iscritti al Centro sono tenuti ad osservare un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il Centro è dotato e del presente regolamento.-

Il regolamento interno disciplina gli aspetti della vita sociale di ciascun Centro, prevedendo specificamente i comportamenti vietati e non tollerati.-

È vietata espressamente qualsiasi attività di propaganda politica o pubblicitaria.-

È fatto divieto di fumare nei locali del Centro, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.-

In caso di gravi e persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento, del regolamento interno o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza, il Comitato di Gestione, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, può decidere di comminare ai trasgressori delle sanzioni disciplinari.-

Le sanzioni disciplinari e le modalità di comminazione delle stesse sono previste dal regolamento interno.-

Art. 16
(Rapporti con l'Amministrazione Comunale)

Quali presidi territoriali comunali, i Centri Sociali possono ospitare attività di interesse socio-sanitarie, anche di carattere permanente, organizzate e svolte dall'Amministrazione comunale o da altri Enti istituzionali.-

Pur garantendo la destinazione principale dei locali dati in uso, l'Amministrazione Comunale si riserva, ogniqualvolta lo ritenesse necessario, di utilizzare i suddetti locali per iniziative di interesse pubblico e ritenute meritevoli di sostegno.-

A tal fine l'Amministrazione comunale comunica con congruo anticipo a mezzo di lettera motivata, indirizzata al Presidente del Centro, la richiesta di utilizzo dei locali.-

Nella ipotesi di insorgenza di gravi problematiche inerenti la gestione dei Centri Sociali, l'Amministrazione comunale si riserva espressamente la facoltà di adottare eventuali decisioni in merito.-

Art. 17
(Organismo di coordinamento)

È istituito il Comitato di Coordinamento dei Centri Sociali del Comune di Chieti.-

La sua funzione è finalizzata alla promozione di iniziative unitarie, scambi di esperienze tra i Centri Sociali medesimi ed all'integrazione delle attività da essi realizzate.-

Esso è composto dal Presidente e da un componente del Comitato di Gestione di ciascun Centro.-

Si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno, ed è convocato e presieduto dal Sindaco o da suo delegato.-

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.-

Gli organi dei Centri Sociali presenti sul territorio Comunale, entro il 31/12/2007, dovranno procedere al loro rinnovo secondo le nuove disposizioni.-

oooooooo